

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 giugno 2019)

Art.1 – L'anno sociale della GEI-Società Italiana di Biologia dello Sviluppo e della Cellula (GEI-SIBSC) inizia il 1 giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

Art.2 – I nuovi Soci entrano a far parte della GEI-SIBSC dal giorno successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio Direttivo. I nuovi Soci sono tenuti al versamento della quota sociale entro una settimana dal ricevimento della comunicazione ufficiale del Presidente. L'inosservanza di tale regola porta all'automatico annullamento della nomina a Socio. I nuovi Soci onorari sono tali dal giorno successivo a quello della deliberazione da parte dell'Assemblea.

Art.3 – Per le votazioni del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di studio permanenti è costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, designati dal Consiglio Direttivo.

Nella scheda elettorale potranno essere espressi sino ad un massimo di 3 nominativi per il Consiglio Direttivo e sino ad un massimo di 2 nominativi per le Commissioni di studio permanenti. Non sono ammesse deleghe.

Sono candidabili ed eleggibili i Soci, in regola con i pagamenti della quota sociale dell'anno in corso, che abbiano reso nota la propria candidatura, con l'invio al Presidente di una dichiarazione autografa, almeno un mese prima dell'apertura del seggio elettorale. Il Presidente provvederà a segnalare ai Soci, mediante posta elettronica, le candidature pervenute e a darne formale comunicazione all'inizio dell'Assemblea.

Art.4 - Il mandato degli eletti alle cariche sociali o nelle Commissioni di studio decorre dal giorno immediatamente successivo alla elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art.5 – In base a quanto stabilito dallo Statuto, nel caso si renda vacante la carica di Presidente della GEI-SIBSC, il Vice-Presidente ne assume le funzioni sino all'indizione di nuove elezioni che devono essere tenute entro un mese dalla vacanza della carica. Le frazioni di mandato nelle cariche di Presidente e di Consigliere non vengono conteggiate ai fini della rieleggibilità. Nel caso si renda vacante un posto nel Consiglio Direttivo, o nelle Commissioni di studio permanenti, subentrerà il primo dei non eletti.

Art.6 – Sono istituite, ai sensi dell'Art.18 dello Statuto: la Commissione di studio sulla didattica, e la Commissione di studio sulla ricerca scientifica. Ciascuna Commissione sarà costituita da non meno di 3 membri fino ad un massimo di 5, uno dei quali sarà designato dal Consiglio Direttivo e avrà le funzioni di Presidente. Gli altri membri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Sono eleggibili i Soci, in regola con i pagamenti delle quote sociali, che abbiano reso nota la propria candidatura, con l'invio al Presidente della GEI-SIBSC di una dichiarazione autografa, almeno un mese prima dell'apertura del seggio elettorale. Il Presidente provvederà a segnalare ai Soci, mediante posta elettronica, le candidature pervenute e a darne formale comunicazione all'inizio dell'Assemblea.

Art.7 – Le Commissioni di studio sono convocate dai rispettivi Presidenti, autonomamente o d'intesa con il Presidente della GEI-SIBSC. I Presidenti delle Commissioni aggiornano periodicamente sull'andamento dei lavori delle Commissioni il Presidente della GEI-SIBSC, che provvede a riferire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea ordinaria.

Art.8 – L'impostazione tematica e la sede dei Congressi viene definita dal Consiglio Direttivo. Il Comitato organizzatore è costituito d'intesa fra il Consiglio Direttivo ed i Soci proponenti. Il Comitato scientifico è costituito oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo da almeno tre Soci organizzatori in regola con i pagamenti della quota sociale.

Art.9 – Modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate a maggioranza dei presenti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente provvederà tempestivamente ad informare i Soci tramite posta elettronica